

## REGOLAMENTO SPECIALE DEL CACIOCAVALLO SILANO DOP

Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 6 del 18 aprile 2011  
Aggiornato dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 1 del 12 giugno 2014

**COMITATO DI FILIERA DEL CACIOCAVALLO SILANO DOP.  
SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CAMPOBASSO**

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile**

**Caciocavallo Silano DOP sfuso** e in particolare i seguenti prodotti:

- Caciocavallo Silano DOP con testa sfuso intero, in sigla “Caciocavallo con testa sfuso intero”
- Caciocavallo Silano DOP con testa sfuso porzionato, in sigla “Caciocavallo con testa sfuso porz.”
- Caciocavallo Silano DOP senza testa sfuso intero, in sigla “Caciocavallo senza testa sfuso intero”
- Caciocavallo Silano DOP senza testa sfuso porzionato, in sigla “Caciocavallo senza testa sfuso porz.”

**Caciocavallo Silano DOP confezionato** e in particolare i seguenti prodotti:

- Caciocavallo Silano DOP con testa confezionato porzionato, in sigla “Caciocavallo con testa conf. porz.”
- Caciocavallo Silano DOP senza testa confezionato porzionato, in sigla “Caciocavallo senza testa conf. porz.”

Il lotto minimo negoziabile = 10 kg

I multipli del lotto minimo negoziabile = incrementabile di 1 kg alla volta

Importo minimo per le variazioni di prezzo = 0,01 €

### **Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti**

Fatte salve le specifiche indicate nella scheda di prodotto, i prodotti citati nell’art.1 del suddetto Regolamento, dovranno essere rispondenti alle prescrizioni di cui ai Regolamenti CE n. 852/2004, n. 853/2004, n. 854/2004, n. 884/2004 (“Pacchetto Igiene”); n. 2073/2005 (sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, ivi compresi il latte ed i suoi derivati), n. 2074/2005 (Controlli Sicurezza), n. 2076/2005 (riguardante il “Pacchetto Igiene”: fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio CE n. 853/2004 e CE n. 854/2004 e n. 882/2004 e che modifica i regolamenti CE n. 853/2004 e CE n. 854/2004), n. 178/2002 (stabilisce i principi e i requisiti generali di legislazione alimentare), n. 882/2004 (norma quadro dei controlli ufficiali), n. 1881/2006 (tenori massimi contaminanti), al Regolamento CEE n. 2377/90 (residui medicinali), al Reg. n. 1234/2007 del 22/10/2007 (“Regolamento Unico”, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli), Reg CE 1255/1999 (relativo all’OCM del settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, modificato da ultimo dal Reg. CE n. 1152/2007), Reg. (UE) 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, il Decreto del 14/10/2013 recante disposizioni nazionali per l’attuazione del Reg. UE 1151/2012 (relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari).

Per quanto riguarda l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari: DL n. 109/1992 (attuazione delle direttive CEE n. 395/89 e CEE n. 396/89), Reg. n. 175 del 06/02/1996 (attuazione della direttiva 93/102/CE), Reg. n. 311 del 28/07/1997 (attuazione delle direttive 94/54/CE e 96/21/CE recanti modifiche della direttiva 79/112/CE), Circolare Ministeriale n.165 del 31/03/2000 (linee guida relative all’etichettatura), DL n. 68 del 25/02/2000 (attuazione della

direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CE), DL n.259 del 10/08/2000 (attuazione della direttiva 1999/10/CE), DL n.181 del 23/06/2003 (attuazione della direttiva 2000/13/CE), DL n. 114 del 08/02/2006 (attuazione delle direttive 2003/89/CE, e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari), Legge n.4 del 03/02/2011 (Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari).

Al DL n.193 del 6 Novembre 2007 (attuazione alla direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore), DL n. 181 del 23 Giugno 2003 (attuazione alla direttiva 2003/89/CE, riguardante gli ingredienti allergenici), al DM n. 209 del 27/2/1996 (attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n.95/31/CE, riguardante norme sugli additivi), e a tutte le modifiche, integrazioni, ed applicazioni relative alla materia in discorso.

Fatte salve le specifiche indicate nella scheda informativa, le caratteristiche qualitative sono quelle indicate dal Disciplinare di Produzione Dop "Caciocavallo Silano" (REg. CE n. 1263 del 01/07/1996 e del Reg. CE n. 1204 del 04/07/2003) . Nel caso di certificazioni volontarie di prodotto o di processo si fa riferimento alle specifiche normative e alla documentazione rilasciata dall'organismo terzo di certificazione.

*Confezionamento:* il prodotto può essere venduto sfuso, intero o porzionato oppure, confezionato sottovuoto porzionato, previa autorizzazione del Consorzio di Tutela del Caciocavallo Silano DOP. Nel caso di prodotto porzionato, sull'etichetta della confezione deve essere riportato il codice identificativo del Caciocavallo madre.

*Imballaggio:* il prodotto può essere trasportato senza imballaggio o imballato con materiale per uso alimentare.

### **Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti**

Il Soggetto Abilitato all'Intermediazione all'interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere dei campi facoltativi.

#### **3.1 Proposte di vendita**

##### **Campi obbligatori riguardanti le caratteristiche del prodotto**

- Certificazione rilasciata dal Consorzio Caciocavallo (Identificativo della certificazione rilasciata dal Consorzio di Tutela Formaggio Caciocavallo Silano DOP)
- Data di produzione (gg/mm/aaaa)
- Numero di matricola del caseificio produttore
- Numero di Lotto

##### **Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto**

- Zona di produzione del latte
- Zona di trasformazione
- Altri enti di certificazione (nel caso certificazioni volontarie di processo o di prodotto)
- Numero di certificazione (nel caso certificazioni volontarie di processo o di prodotto)
- Confezionamento (nel caso di prodotto confezionato)
- Imballaggio
- Altre caratteristiche

### Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale

- Specifiche di consegna e ritiro
- Tempi e modalità di pagamento
- Modalità di risoluzione delle controversie
- Altre modalità

### 3.2 Proposte di acquisto

#### Campi facoltativi riguardanti le caratteristiche del prodotto

- Zona di produzione del latte
- Zona di trasformazione
- Confezionamento (nel caso di prodotto confezionato)
- Imballaggio
- Altre caratteristiche

### Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale

- Specifiche di consegna e ritiro
- Tempi e modalità di pagamento
- Modalità di risoluzione delle controversie
- Altre modalità

### **Art. 4 - INTEGRAZIONI/DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Termini e disposizioni per l'esecuzione del contratto (integrazione all'art.9 delle disposizioni generali)**

Il trasporto della merce deve essere effettuato esclusivamente tramite automezzo refrigerato a norma del trasporto dei generi alimentari freschi.

### **Art. 5 - LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato si applicheranno le seguenti regole:

- 1) le Parti potranno convenire, prima dell'instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:
  - Regolamento della Camera Arbitrale di Bari;
  - Regolamento della Camera Arbitrale di Bologna;
  - Regolamento della Camera Arbitrale di Catanzaro;

- Regolamento della Camera Arbitrale di Napoli;
  - Regolamento della Camera Arbitrale di Matera;
  - Regolamento della Camera Arbitrale del Molise;
  - Regolamento della Camera Arbitrale di Milano;
  - Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte.
- 2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell'istituzione prescelta.
- 3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l'arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell'istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall'istituzione che ha adottato tale Regolamento.